

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-858 del 14/02/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4115 del 25/10/2016, intestata a SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI (S.A.I.S.) SOCIETA' PER AZIONI per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di sementi sito in Comune di Cesena, Via Ravennate n. 214
Proposta	n. PDET-AMB-2024-909 del 14/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4115 del 25/10/2016, intestata a SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI (S.A.I.S.) SOCIETA' PER AZIONI per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di sementi sito in Comune di Cesena, Via Ravennate n. 214

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4115 del 25/10/2016, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI (S.A.I.S.) SOCIETA' PER AZIONI con sede legale in Cesena, Via Ravennate n.214. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di sementi sito nel Comune di Cesena, Via Ravennate n.214. ”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/11/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *l'esercizio dell'attività resti in ogni momento conforme a quanto riportato nella relazione acustica e rispetti i limiti di cui al DM 14.11.1997;*

Considerato che in data 04/12/2023 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpa e al PG/2023/205896 del 04/12/2023, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi e specificatamente:

- 1) installazione di n. 2 nuovi impianti di selezione sementi “tarara” CIMBRIA, aventi modalità e tempistiche di funzionamento simili a quelli già in uso in azienda, le cui emissioni saranno captate, aspirate e convogliate all'impianto di abbattimento di cui alla emissione già autorizzata E28 “Aspirazione polveri su tarara”, senza apportare alcuna modifica all'impianto di abbattimento e alle caratteristiche autorizzate della emissione (portata, durata, altezza);
- 2) installazione di una nuova linea di confezionamento GNA per sementi in bustine preformate doypack, avente modalità e tempistiche di funzionamento simili a quelle già in uso in azienda, le cui emissioni saranno captate, aspirate e convogliate all'impianto di abbattimento di cui alla emissione già autorizzata E29 “Aspirazione polveri confezionamento, termosaldatura bustine di semi”, senza apportare alcuna modifica all'impianto di abbattimento e alle caratteristiche autorizzate della emissione (portata, durata, altezza);
- 3) installazione di n. 2 nuovi impianti di essiccazione sementi all'interno del fabbricato adibito a “Lavaggio cucurbitacee” ed all'interno del fabbricato adibito a “Depositi”, da cui le nuove emissioni diffuse ED8 ed ED9; ciascuno dei due impianti di essiccazione sarà dotato di generatore di aria calda alimentato a gasolio, avente potenza termica rispettivamente pari a 115 kW e 290 kW; i fumi di combustione di tali generatori saranno espulsi tramite camino dedicato, da cui le nuove emissioni E30 ed E31;

Visto che con nota PG/2023/206827 del 05/12/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti dell'Unità Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 dicembre 2021;

Atteso che in data 14/02/2024 il Responsabile dell'endo-procedimento "emissioni in atmosfera" ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie proponendo la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4115 del 25/10/2016, avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI (S.A.I.S.) SOCIETA' PER AZIONI con sede legale in Cesena, Via Ravennate n.214. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di sementi sito nel Comune di Cesena, Via Ravennate n.214.*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/11/2016, come segue:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4115 del 25/10/2016**, avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI (S.A.I.S.) SOCIETA' PER AZIONI con sede legale in Cesena, Via Ravennate n.214. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di sementi sito nel Comune di Cesena, Via Ravennate n.214.*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/11/2016, come segue:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4115 del 25/10/2016.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4115 del 25/10/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4115 del 25/10/2016, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/11/2016 P.G.N. 44277.

Con PEC del 04/12/2023, acquisita al protocollo PG/2023/205896 del 04/12/2023, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata, con la quale intende procedere a quanto di seguito indicato:

- 1) installazione di n. 2 nuovi impianti di selezione sementi "tarara" CIMBRIA, aventi modalità e tempistiche di funzionamento simili a quelli già in uso in azienda, le cui emissioni saranno captate, aspirate e convogliate all'impianto di abbattimento di cui alla emissione già autorizzata E28 "Aspirazione polveri su tarara", senza apportare alcuna modifica all'impianto di abbattimento e alle caratteristiche autorizzate della emissione (portata, durata, altezza);
- 2) installazione di una nuova linea di confezionamento GNA per sementi in bustine preformate doypack, avente modalità e tempistiche di funzionamento simili a quelle già in uso in azienda, le cui emissioni saranno captate, aspirate e convogliate all'impianto di abbattimento di cui alla emissione già autorizzata E29 "Aspirazione polveri confezionamento, termosaldatura bustine di semi", senza apportare alcuna modifica all'impianto di abbattimento e alle caratteristiche autorizzate della emissione (portata, durata, altezza);
- 3) installazione di n. 2 nuovi impianti di essiccazione sementi all'interno del fabbricato adibito a "Lavaggio cucurbitacee" ed all'interno del fabbricato adibito a "Depositi", da cui le nuove emissioni diffuse ED8 ed ED9; ciascuno dei due impianti di essiccazione sarà dotato di generatore di aria calda alimentato a gasolio, avente potenza termica rispettivamente pari a 115 kW e 290 kW; i fumi di combustione di tali generatori saranno espulsi tramite camino dedicato, da cui le nuove emissioni E30 ed E31.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta per le emissioni E28 ed E29 non comportano variazioni qualitative/quantitative delle emissioni oggetto di autorizzazione, mentre l'intervento di cui al sopracitato punto 3) prevede l'inserimento delle seguenti nuove emissioni:

- emissioni diffuse in atmosfera ED8 ed ED9, non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- emissioni convogliate E30 ed E31, le quali determinano un modesto aumento delle emissioni in atmosfera, rispetto a quanto già autorizzato per l'intero stabilimento, non in grado di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha espresso le seguenti valutazioni:

- nuove emissioni diffuse in atmosfera ED8 ed ED9 - si tratta di emissioni non sottoposte alla presente autorizzazione, classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto provenienti da impianti compresi alla lettera v-bis) “*Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a GPL o a biogas*” punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nuove emissioni E30 ed E31 - derivano da due generatori di aria calda alimentati a gasolio di potenzialità pari rispettivamente a circa 115 kW e 290 kW, che vanno ad aggiungersi ai generatori autorizzati di cui alle emissioni E1, E2, E13, E14, E17, E23, E24, E25 (aventi complessivamente una potenzialità termica superiore a 1 MW). Si confermano i valori limite e le condizioni già previsti per le emissioni autorizzate, di seguito indicati, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri	100 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- emissione modificata E28 - l'attività svolta è compresa ai punti 4.1.1 “*Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare*” e 4.1.13 “*Pulitura semi oleosi e cereali vari*” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabiliscono un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc. Tale attività, pur non essendo prevista in maniera specifica all'interno della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., può essere compresa per similitudine al punto 3. dell'allegato 4.20 “*Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g*” alla citata D.G.R., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato Allegato 4.20 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime delle emissioni modificate, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;
- emissione modificata E29 - l'attività svolta è compresa ai punti 4.1.1 “*Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare*” e 4.1.13 “*Pulitura semi oleosi e cereali vari*” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabiliscono un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc. Tale attività, pur non essendo prevista in maniera specifica all'interno della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., può essere compresa per similitudine al punto 3. dell'allegato 4.20 “*Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g*” alla citata D.G.R., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato Allegato 4.20 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. In merito ai composti organici volatili derivanti dalla termosaldatura delle bustine, si fa riferimento all'Allegato 4.4 “*Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg*” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” pari a 20 mg/Nmc. Considerato che la superficie di materiale plastico sottoposta al taglio a caldo è molto modesta, e che pertanto si prevede un limitato quantitativo di COV nell'effluente in uscita, si ritiene di non

stabilire l'obbligo del monitoraggio periodico annuale per tale inquinante. La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime delle emissioni modificate, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale.

Sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente come di seguito indicato:

- eliminazione delle prescrizioni n. 3., 4., 5., 6. e 7. al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la ditta ha già ottemperato alle stesse;
- inserimento delle nuove prescrizioni n. 3., 4., 5. e 6. al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", relative alla messa in esercizio e messa a regime delle emissioni modificate E28 ed E29 e delle nuove emissioni E30 e E31:
 3. *"In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E28 ed E29** e alle **nuove emissioni E30 e E31**;*
 4. ***Tra la data di messa in esercizio, di cui al punto precedente, e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E28 ed E29** e alle **nuove emissioni E30 e E31** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni.***
 5. *Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.*
 6. ***Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E28 ed E29** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni (escluso l'inquinante Composti organici totali (espressi come C-organico totale)) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.*
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" a seguito delle variazioni di cui sopra.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/11/2016 P.G.N. 44277, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 04/12/2023, acquisita al protocollo PG/2023/205896, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni diffuse in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONI ED1, ED2, ED3, ED4, ED5, ED6, ED7, ED8, ED9 - ESSICCATOI SEMENTI provenienti da impianti compresi alla lettera v-bis) "*Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a GPL o a biogas*" punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E26 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI (305 kW, a metano)
EMISSIONE E27 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO CENTRO RICERCHE
(34 kW, a gasolio)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dallo stabilimento di produzione e commercializzazione di sementi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – IMPIANTO RISCALDAMENTO SERRA (214 kW, a gasolio)

Portata massima	A tiraggio naturale	
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700	mg/Nmc

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso secco, pari al 3%.

Il gasolio impiegato deve avere un contenuto di zolfo $\leq 0,1\%$; in ogni caso, deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E2 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO (178 kW, a gasolio)

Portata massima	A tiraggio naturale	
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700	mg/Nmc

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso secco, pari al 3%.

Il gasolio impiegato deve avere un contenuto di zolfo $\leq 0,1\%$; in ogni caso, deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

EMISSIONE E13 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO (134 kW, a gasolio)

EMISSIONE E14 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO (103 kW, a gasolio)

Portata massima	A tiraggio naturale	
Altezza minima	9	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700	mg/Nmc

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso secco, pari al 3%.

Il gasolio impiegato deve avere un contenuto di zolfo $\leq 0,1\%$; in ogni caso, deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

EMISSIONE E17 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO (167 kW, a gasolio)

EMISSIONE E23 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO (116 kW, a gasolio)

EMISSIONE E24 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO (119 kW, a gasolio)

EMISSIONE E25 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO (119 kW, a gasolio)

EMISSIONE E30 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO (115 kW, a gasolio)

EMISSIONE E31 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO (290 kW, a gasolio)

Portata massima	A tiraggio naturale	
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700	mg/Nmc

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso secco, pari al 3%.

Il gasolio impiegato deve avere un contenuto di zolfo $\leq 0,1\%$; in ogni caso, deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

EMISSIONE E21 – ASPIRAZIONE POSTAZIONE DI SALDATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E22 – TRATTAMENTO SUPERFICIALE SEMENTI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + pressostato

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	1	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	20	mg/Nmc

EMISSIONE E28 – ASPIRAZIONE POLVERI SU TARARE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche pulizia aria compressa + pressostato

Portata massima	34.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE E29 – ASPIRAZIONE POLVERI CONFEZIONAMENTI, TERMOSALDATURA BUSTINE DI SEMI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + pressostato

Portata massima	8.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Composti organici totali (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile al seguente link https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la

data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E28 ed E29** e alle **nuove emissioni E30 e E31**.

4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E28 ed E29** e alle **nuove emissioni E30 e E31** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E28 ed E29** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni (escluso l'inquinante Composti organici totali (espressi come C-organico totale)) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà effettuare il monitoraggio delle **emissioni E21, E22, E28 ed E29** (escluso l'inquinante Composti organici totali (espressi come C-organico totale)) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.